

Art. 8.

Al sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo, e purchè abbia rivestito anche per una sola volta la qualità di rafferma con soprassoldo, è dato di diritto un impiego con stipendio non inferiore alle lire 900 annue, in una delle Amministrazioni dello Stato, ovvero presso le Società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitolati riservare impieghi.

Art. 9.

Il sottufficiale riammesso in servizio contrae una nuova ferma di anni tre. Però dopo un anno dalla riammissione può essere ammesso alla rafferma triennale, purchè conti almeno sei anni di servizio, rimanendo prosciolto, ove occorra, dalla nuova ferma contratta all'atto della riammissione e correndo la sorte degli altri sottufficiali, salvo, per i diritti all'impiego, il disposto dell'articolo 31 della legge 8 luglio 1883.

Art. 10.

La progressione dei gradi dei sottufficiali è la seguente:

1° Sergente - Vicebrigadiere dei carabinieri reali;

2° Furiere - Brigadiere dei carabinieri reali;

3° Furiere maggiore;

4° Maresciallo - Maresciallo di alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario).

Il grado di maresciallo è conferito esclusivamente a scelta a quei furieri maggiori che abbiano l'attitudine a disimpegnare le funzioni di sottufficiali di maggioranza nei battaglioni e nei reggimenti di fanteria ed analogamente nei comandi corrispondenti degli altri corpi dell'esercito.

In tempo di pace nessun sergente può essere promosso furiere, se non conta almeno quattro anni di servizio alle armi; nessun furiere può essere promosso furiere maggiore se non conta almeno sette anni di servizio alle armi; nessun furiere maggiore potrà essere promosso maresciallo, se non conta almeno dodici anni di servizio alle armi.

Il capo fanfara di cavalleria quando abbia i voluti requisiti artistici che saranno determinati da apposito regolamento, ed i maestri di scherma potranno essere promossi marescialli non appena sia promosso a detto grado nel proprio corpo un furiere maggiore meno anziano di loro.

Il sottufficiale che cessi dall'impiego inerte al grado di maresciallo, è esonerato di autorità da detto grado.

La esonerazione di autorità e la retrocessione dal grado sono pronunciate dal ministro della guerra con le norme del regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano, iscritto su questo articolo.

Pivano. Mi sono iscritto per parlare su questo articolo, perchè mi sembra che la sua dizione sia incompleta, o per lo meno non chiara, relativamente ai furieri maggiori, che possono raggiungere il grado di maresciallo, che io credo opportunamente introdotto.

E questa mia approvazione proviene da che io ritengo che realmente il nuovo grado, con la retribuzione e con la pensione annesavi come nel progetto, sarà per riuscire di notevole vantaggio a tanti bravi sottufficiali, i quali, pur non avendo i titoli per essere promossi al grado di ufficiali, sono però meritevoli di particolare riguardo per la loro buona condotta, per l'ottimo servizio che prestano e per l'alto loro spirito militare. Io quindi credo che al nuovo grado possano aspirare tutti i sottufficiali dell'esercito senza distinzione.

Invece ho motivo di dubitare che tale non sia stato il pensiero, nè dell'onorevole ministro, nè della Commissione parlamentare. E il dubbio viene a me precisamente da quello che ha scritto la Commissione, e cioè dall'aver essa distinto tra sottufficiali combattenti, e sottufficiali con impieghi speciali, destinando il nuovo grado ai primi, e limitandolo per i secondi unicamente al maestro di scherma ed al capo della fanfara.

Ora io temo che con le parole *sottufficiali combattenti*, la Commissione abbia voluto escludere i furieri maggiori di contabilità; e se la medesima avesse veramente voluto escludere questi sottufficiali, io non sarei d'accordo con essa nel fare una esclusione qualsiasi per quelli che hanno il grado effettivo, che portano continuamente l'uniforme e sono precisamente come i primi, veri e propri sottufficiali del Regio esercito, senza distinzione. Desidero quindi di avere dalla Commissione una spiegazione precisa, la quale valga a tranquillarmi che non si faranno distinzioni tra quelli che realmente sono sottufficiali, sia che attendano alla istruzione dei soldati e partecipino alle manovre di piazza d'armi, sia che attendano al servizio di contabilità.